



Rif. SCI/PRO/as/fg/so  
Modalità trasmissione PEC

**Spett.le Service S.r.l.**

Via Saletti n. 3/B

25040 - Esine (BS)

[service.sas@legalmail.it](mailto:service.sas@legalmail.it)

**p.c. Guido Belotti Group S.r.l.**

Via Cadorna n. 12/D

24060 – Credaro (BG)

[guidobelottigroup@legalmail.it](mailto:guidobelottigroup@legalmail.it)

**Oggetto:** Prolungamento della rete fognaria in Via Robati e limitrofe, nel Comune di Capergnanica (CR) – CIG. n. 9341864E09 - CUP n. D47B17000220005. Autorizzazione al subappalto.

- Visto e richiamato il contratto n. 104-2022 sottoscritto con l'Impresa Service S.r.l., in qualità di impresa appaltatrice, relativamente alla procedura in oggetto;
- rilevato che, in data 16 giugno 2023, è pervenuta la richiesta dell'Impresa Service S.r.l., in virtù della quale veniva richiesto di subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, all'Impresa Guido Belotti Group S.r.l., con sede legale in Via Cadorna n. 12/D – 24060 Credaro (BG), C.F. e P.IVA 04254310164, la realizzazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, per un importo stimato pari ad € 12.000,00 (euro dodicimila/00), oltre IVA, di cui:
  - € 11.350,00 (euro undicimilatrecentocinquanta/00) per lo svolgimento delle lavorazioni;
  - € 650,00 (euro seicentocinquanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- verificato che l'Appaltatore, in sede di gara, aveva dichiarato di volersi avvalere del subappalto delle suddette prestazioni;
- rilevato quanto stabilito dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e dalle prescrizioni della documentazione di gara in merito alle condizioni che regolano il subappalto;
- accertato che l'Impresa, nel richiedere l'autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa in vigore;
- considerato che è stata esaminata la dichiarazione cumulativa, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante della società Guido Belotti Group S.r.l., dalla quale non si sono riscontrate cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- considerato che sono stati avviati i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e che, ad oggi, non risultano ancora pervenuti gli esiti delle verifiche attivate in merito alla regolarità fiscale ed al casellario giudiziale;
- ritenuto che l'Impresa proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016, così come agli atti di Padania Acque S.p.A.;
- considerato che è stata esaminata la dichiarazione cumulativa in ordine al possesso dei requisiti in materia di sicurezza, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante della società Guido Belotti Group S.r.l., dalla quale l'Impresa proposta come subappaltatrice risulta in possesso dei requisiti di





idoneità tecnico-professionale di cui al D.lgs. n. 81/2008;

- considerato che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di Padania Acque S.p.A.;
- considerato, altresì, che la premessa narrativa di cui sopra è parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
- preso atto che le prestazioni oggetto di subappalto non prevedono lavorazioni da svolgersi all'interno di ambienti sospetti di inquinamento o confinati di cui al D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177;

#### SI DETERMINA

- di autorizzare il subappalto alla società Guido Belotti Group S.r.l., relativamente a quanto sopra indicato, alle condizioni, alle prescrizioni e ai limiti previsti dal D.lgs. n. 50/2016;
- di trasmettere il presente atto alle Imprese in indirizzo e, mediante il RUP, di darne la necessaria informazione al Direttore dei lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per i relativi adempimenti di competenza;
- di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa proposta come subappaltatrice nonché alla sussistenza ed al mantenimento di tutte le condizioni di legge e al rispetto degli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e di assicurazione dei lavoratori, ammonendo che il venir meno di tali condizioni e/o l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto.

*Fabio Guercilena*  
Responsabile del Procedimento

*Stefano Ottolini*  
Direttore Generale

